

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI VI MUNICIPALITA'

Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio

**PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc
L.147/2013 art.1 commi 303-304-305**

Proponente: MILANO EDIL PONTEGGI srl

tavola	CSA	scala
		data dicembre 2019
		revisione v2
emissione		redatto
		verificato
		approvato

progettazione	livello	DEFINITIVO
---------------	---------	------------

elaborati	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
	c.a.	C25/30	muratura fm=140N/cm ²
	acciaio da armatura	B450C	betoncino armato rck 8
materiali	acciaio da carpenteria	S235	frp Ffk=3430 N/mm ²
	saldature	-	legno lamellare -
	bulloni	-	legno massiccio -

codice commessa: 2018-038

Progettazione architettonica

arch. Annalisa TRINCONE

Progettazione strutturale

ing. Valerio GIONTI

Direttore dei lavori

Coordinatore della Sicurezza in
Progettazione

arch. Annalisa TRINCONE

Impresa esecutrice:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

**“PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc
L.147/2013 art.1 commi 303-304-305”**

D.G.C. N. 672 DEL 16/10/2015 - CIG n.

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
CAPO 1 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.....	4
Art. 1 Oggetto, finalità e natura della concessione	4
Art. 2 Servizi al pubblico ed attività di sviluppo e promozione oggetto di gestione	5
Art. 3 Condizioni generali applicabili alla Concessione	6
Art. 4 Addetti al servizio.....	7
Art. 5 Durata della concessione	8
Art. 6 Valore presunto della concessione.....	9
Art. 7 Cauzione definitiva.....	9
Art. 8 Garanzia per la manutenzione e gestione	10
Art. 9 Assicurazioni della fase gestionale.....	10
Art. 10 Uso pubblico della struttura sportiva	11
Art. 11 Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario	11
Art. 12 Cessione e subconcessione	15
Art. 13 Rapporti fra Amministrazione comunale e Responsabile del servizio.....	15
Art. 14 Vigilanza sulle attività oggetto della concessione – Direttore dell'Esecuzione	15
Art. 15 Verbale di consegna delle opere e decorrenza dei termini della gestione.	15
Art. 16 Penali	15
Art. 17 Risoluzione del contratto.....	17
Art. 18 Trattamento dei dati personali	17
Art. 19 D.U.V.R.I.	17
Art. 20 Responsabile del procedimento.....	17
Art. 21 Elezione Foro di Competenza	18
CAPO 2 - CONDIZIONI DELL'APPALTO	18
Art. 22 Appalto	18
Art. 23 Norme Regolatrici dell'appalto	20
Art. 24 Designazione delle Opere e Documentazione a Base di Gara	21
Art. 25 Requisiti del concessionario.....	21
CAPO 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E INIZIO LAVORI.....	23
Art. 26 Termini per la Progettazione Esecutiva	23
Art. 27 Consegna ed Inizio Lavori	24
Art. 28 Proroghe	24
CAPO 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	25
Art. 29 Modalità di Stipula dei Contratti.....	25
Art. 30 Obblighi del Concessionario.....	25
Art. 31 Domicilio del Concessionario e Direttore di Cantiere.....	27
Art. 32 Personale	28
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE.....	28
Art. 33 Tracciabilità dei Flussi Finanziari	28
Art. 34 Cauzione Provvisoria	29
Art. 35 Cauzione Definitiva	30
Art. 36 Assicurazione a Carico dell'Impresa	30
Art. 37 Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista	31

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	31
Art. 38 Subappalto.....	31
Art. 39 Variazioni ed Addizioni al Progetto Approvato.....	33
Art. 40 Esecuzione delle Opere.....	34
Art. 41 Ulteriori Oneri e Obblighi a carico del Concessionario	35
Art. 42 Obblighi Speciali a carico del Concessionario	36
Art. 43 Proprietà dei Materiali di Scavo e di Demolizione	37
Art. 44 Custodia del Cantiere	37
Art. 45 Cartello di Cantiere.....	37
Art. 46 Direzione dei Lavori.....	37
Art. 47 Controllo da parte della Stazione Appaltante	38
Art. 48 Garanzia sugli Impianti	39
Art. 49 Divieto di Modifica alla Concessione	39
Art. 50 Cessione del Contratto di Concessione.....	39
 CAPO 7 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	41
Art. 51 Penalità.....	41
Art. 52 Revoca della Concessione con Indennizzo	41
Art. 53 Risoluzione del Contratto	41
Art. 54 Decadenza della Concessione	42
Art. 55 Risoluzione del Contratto di Concessione.....	42
 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	43
Art. 56 Oneri di Sicurezza	43
Art. 57 Obblighi e Oneri del Concessionario ai Fini della Sicurezza	46
Art. 58 Obblighi ed Oneri delle Imprese Subappaltatrici, dei Lavoratori Autonomi, del Direttore di Cantiere e dei Lavoratori Dipendenti.....	47
Art. 59 Sospensione dei Lavori in Caso di Gravi Inosservanze sulla Sicurezza.....	47
 CAPO 9 - COLLAUDO	47
Art. 60 Collaudo Lavori	47
 CAPO 10 - NORME FINALI	49
Art. 61 Spese Contrattuali, Imposte, Tasse	49
Art. 62 Documentazione a servizio e tutela della privacy	49
Art. 63 Restituzione dei Beni.....	49

CAPO 1 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Art. 1 Oggetto, finalità e natura della concessione

Il presente capitolato speciale disciplina le modalità di attuazione della procedura di gara su proposta presentata da soggetto esterno all'Ente e con diritto di prelazione in capo al medesimo soggetto, per la concessione della progettazione, definitiva ed esecutiva, della riqualificazione nonché della successiva gestione, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, del campo sportivo comunale "sito in Napoli alla via C. Bernari snc."

I servizi proposti si compongono delle seguenti attività:

A)

a.1 - realizzazione di campo di calcio di esercizio a supporto del preesistente da destinare ad attività ludiche e ricreative per adulti e bambini;

a.2 - potenziamento, miglioramento ed adeguamento funzionale e strutturale dell'impianto sportivo polivalente esistente da destinare ad attività ludiche, ricreative ed agonistiche per adulti e bambini nonché attività culturali e ricreative quali manifestazioni e concerti;

Progettazione, attivazione, promozione e gestione operativa.

Tali attività saranno gestite in accordo ed in sinergia con l'oratorio "Lotto infinito" Associazione di promozione sociale e la MEP calcio. Saranno previsti periodi di gestione per la proposta di campi estivi per i bambini in età scolastica fino al 16° anno di età nelle ore mattutine e pomeridiane da giugno a luglio.

Per la pratica calcistica saranno disponibili attività private su richiesta con fitto del campo nelle ore serali a conclusione attività ordinarie.

Si stipuleranno accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici di istruzione ricadenti nel territorio della Municipalità in cui è ubicata l'attrezzatura sportiva, aventi ad oggetto l'utilizzo della struttura sportiva e dei servizi annessi, negli orari didattici tradizionali, a titolo gratuito, a favore di ragazzi fino al sedicesimo anno di età per lo svolgimento delle attività scolastiche sportive;

B)

b.1 - palestre per attività di pattinaggio, Fitness, corpo libero e balli di gruppo da destinare a bambini, adulti ed anziani nonché ad utenti con problematiche motorie sia patologiche che di tipo traumatologico.

Progettazione, attivazione, promozione e gestione operativa di attività sportive le quali si avvicenderanno negli ambienti preposti in giorni ed orari diversi in funzione della tipologia e degli utenti.

Le aree così sistemate potranno essere utilizzate dai praticanti dell'oratorio per le prove di canti e recite sempre in avvicinamento alle pratiche e le attività sportive praticate dalla MEP calcio o altre associazioni

Le spese relative alla realizzazione delle varie attività proposte ed offerte (didattica, ludica, ricreativa, educativa, terapeutica e agonistica) saranno a carico della società e/o associazione di pertinenza.

C)

c.1 - realizzazione di un'area opportunamente coperta ed aperta su ogni lato, in modo da consentire ai visitatori ed agli accompagnatori di poter seguire le attività sportive anche in condizioni atmosferiche poco favorevoli (pioggia, sole).

Gli oneri della realizzazione saranno a completa cura e spese del Concessionario, unitamente all'acquisizione dei titoli che ne legittimano l'esercizio e delle necessarie qualifiche del personale, a norma di Legge.

Per ciascuno dei punti A) e B) il concessionario riserva una quota di iscrizioni alle famiglie già in carico ai servizi sociali e da questi opportunamente segnalate secondo necessità prevedendo forme di agevolazione.

Si consentirà la partecipazione ai corsi di pratica sportiva delle persone che fanno parte di nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE non superiore a €. 3.000,00 e/o che facciano parte di

nuclei familiari multiproblematici, applicando una riduzione del 50%, sul costo praticato, quantizzata considerando il 10 % degli iscritti nel mese precedente per fascia oraria;

Si consentirà la partecipazione ai corsi di pratica sportiva gratuita ai ragazzi di età inferiore ai 13 anni che facciano parte di nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE non superiore a €. 3.000,00 e/o di nuclei familiari multiproblematici, quantizzata considerando il 10 % degli iscritti nel mese precedente per fascia oraria;

Si consentirà la partecipazione ai corsi di pratica sportiva alle persone affette da disabilità certificata e con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 con la riduzione del 70% sui normali costi di iscrizione quantizzata considerando il 10 % degli iscritti nel mese precedente per fascia oraria.

Il concessionario garantirà l'utilizzo della struttura sportiva a titolo gratuito per un numero max di 10 eventi e/o manifestazioni sportive compatibili con la struttura, che l'amministrazione Comunale eventualmente organizzerà nel corso dell'anno solare. L'eventuale svolgimento dell'evento e/o della manifestazione sportiva sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale con congruo anticipo al concessionario al fine di verificare la compatibilità con le attività già in corso.

Inoltre per ciascuno dei punti A), B) e C) sopra descritti sono previste le seguenti attività poste a totale carico del Concessionario:

- costi di manutenzione e gestione;
- sorveglianza e pulizia locali affidati per la concessione del servizio.

Mentre le iniziative proposte da associazioni, società e/o altro soggetto dovranno sostenere a proprio totale carico i costi di

- pubblicizzazione;
- relativi ad eventi di inaugurazione;
- eventuali costi di ospitalità per l'artista e altre professionalità e/o personalità;

Art. 2 Servizi al pubblico ed attività di sviluppo e promozione oggetto di gestione

Il Concessionario concorrente, nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, dovrà presentare il proprio Progetto di gestione del servizio, in cui saranno descritte, in lingua italiana, le caratteristiche e le modalità operative dei servizi per il pubblico e delle attività di sviluppo e promozione della struttura sportiva. Di seguito vengono elencati i servizi e le attività di sviluppo e promozione che sono ritenute indispensabili, i cui livelli prestazionali saranno oggetto di dettaglio del Progetto di gestione del servizio proposto, che dovranno integrare e completare quanto previsto nel precedente articolo.

Al fine di sviluppare e meglio qualificare la propria proposta gestionale, il Concessionario concorrente potrà proporre ulteriori servizi ed attività rispetto all'offerta minima di seguito elencata:

a) Apertura e chiusura della struttura sportiva

Il servizio comprende l'apertura e la chiusura al pubblico dell'impianto sportivo in questione, con particolare attenzione all'inserimento e al disinserimento dei sistemi di allarme, ove presenti, nel rispetto degli orari previsti dal Progetto di gestione del servizio proposto. In ogni caso, il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico durante i periodi di realizzazione degli eventi.

b) Servizio di sorveglianza degli spazi e controllo delle modalità di visita. Il servizio comprende:

- la sorveglianza degli spazi posti oggetto della concessione;
- la vigilanza sul comportamento dei visitatori al fine di evitare pericoli di danneggiamento e di furto;
- l'organizzazione e il controllo delle modalità di visita da parte dei fruitori, al fine di garantire sia la fruibilità, che il corretto svolgimento delle attività praticate, come pure la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- la gestione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi di controllo presenti nell'intera struttura;

Con cadenza annuale, il Concessionario si impegna a sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di ulteriori tipologie di prodotto non inserite nel Progetto originario.

d) Servizio di pulizia degli spazi posti oggetto della concessione. Il Progetto di gestione del servizio proposto indicherà le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia e di riordino.

I costi di detto servizio sono a carico del Concessionario.

Il servizio prevede interventi di riordino e pulizia periodici con diversa metodologia e strumenti a seconda della tipologia e uso dei locali. È, in ogni caso, richiesto l'intervento con cadenza tale da garantire l'adeguata pulizia ed igiene degli ambienti e delle attrezzature in essi contenute.

e) Allestimento e arredi

Il Concessionario nella propria proposta progettuale dovrà proporre soluzioni d'arredo e materiali, attenendosi alle prescrizioni della relazione tecnica esplicativa fornita dal committente e presentare idonea certificazione.

Tutti gli elementi di arredo, compresi i supporti per le attività sportive, dovranno tener conto di adeguati aspetti estetici, ergonomici e funzionali e di sicurezza.

Per tutti gli arredi e gli allestimenti s'intenderanno compresi: la realizzazione o la fornitura, la posa in opera, il trasporto in cantiere dei materiali necessari, lo scarico e l'accatastamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di posa e l'installazione.

Gli elementi di allestimento potranno essere di duplice natura:

- di produzione in serie e industriale, per cui sarà necessario produrre relazioni illustrative degli arredi proposti. Per ogni singolo pezzo di fornitura dovranno essere indicati la ditta produttrice, la serie, il modello e, ove richiesto, le loro dimensioni, le finiture e i colori disponibili;
- di produzione su misura, per cui sarà necessaria una relazione illustrativa che evidenzi: la lavorazione, materiali, dimensioni, finiture e colori, oltre a disegni integrativi ed esecutivi e materiale illustrativo, necessario.

f) Manutenzione ordinaria

Spetta al Concessionario l'ordinaria manutenzione dei locali e degli arredi oggetto di concessione, unitamente a tutti gli impianti a rete (idraulico, elettrico, gas metano, rete telefonica, riscaldamento/climatizzazione, illuminazione) e dei dispositivi di sicurezza puntuali (impianti antintrusione, antifurto, e antincendio), e relativi oneri derivanti dal loro uso con l'obbligo di richiedere la voltura a proprio nome delle utenze in essere entro 30 giorni dalla consegna dei locali medesimi.

Art. 3 Condizioni generali applicabili alla Concessione

I rapporti tra le parti relativi alle attività oggetto della concessione sono regolati dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- a) il presente capitolato speciale;
- b) le eventuali ulteriori condizioni riportate nel contratto;
- c) il progetto di gestione, il progetto definitivo dei lavori pubblici, le condizioni economiche e gli altri elementi contenuti nell'offerta presentata in sede di gara;
- d) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- f) il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle normative di cui ai punti precedenti.

Il Concessionario provvederà a individuare una propria domiciliazione fiscale relativa all'attività concessa nel Comune di Napoli, eventualmente anche presso la struttura oggetto di concessione, presso la quale saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi di qualunque natura potessero occorrere.

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere gestiti dal Concessionario a proprio rischio e con autonoma organizzazione.

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni del presente Capitolato, nonché di quanto da lui stesso indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Concessionario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.

Il Concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d'infortunio o inquinamento, in ottemperanza

a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di appartenenza e, in ogni caso, la disciplina contrattuale e retributiva prevista dalle norme di Legge e dagli eventuali accordi integrativi in vigore nella provincia di Napoli.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione e si impegna a tenere sempre indenne il Comune di Napoli da ogni eventuale responsabilità o onere per i rischi di cui ai commi precedenti, nonché da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali attività.

Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità del Concessionario, esonerando il Comune di Napoli da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale medesimo.

Il Concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica delle strutture comunali di cui ha la custodia e la detenzione per la produzione dei servizi in concessione.

Il Concessionario è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese le strutture comunali affidate, i relativi allestimenti, impianti macchinari, arredi e contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione.

Il Concessionario si obbliga a stipulare apposite polizze assicurative sia per la copertura assicurativa incendio e furto sia per quella relativa a danni causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi a persone o a cose, comprese le strutture comunali affidate, i relativi impianti, allestimenti, strumenti, attrezzature e arredi presenti nei locali della struttura sportiva affidati per i servizi in concessione, con un massimale pari a €. 3.000.000,00. (Euro tremilioni/00), valido per ciascun sinistro – incendio, furto, danno – che per ogni persona danneggiata o per i danni a cose e, in ogni caso, a fare quant'altro necessario per tenere sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità civile.

Tali polizze dovranno essere consegnate all'Ufficio Contratti del Comune di Napoli in sede di stipulazione della concessione. La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione. Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Napoli.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'esercizio delle attività in concessione e l'utilizzo delle strutture.

Il Comune di Napoli potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività al progetto presentato.

Art. 4 Addetti al servizio

Il Concessionario, proporrà in sede di gara nell'ambito del Progetto di Gestione del Servizio, un preciso modello organizzativo che descriva le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale. Risorse distinte per competenza e qualifiche, per numero, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro.

Tutte le figure di personale proposte dovranno avere requisiti professionali conformi alle attività da svolgere e dovranno risultare in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio.

Il Concessionario deve indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà funzioni di "Responsabile del Servizio" e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza. Il "Responsabile del Servizio", al quale fa capo tutto il personale, deve garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente capitolato.

Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro 7 gg dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre deve provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo

di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare carenze e intralci.

Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto in cui opera.

L'Amministrazione Comunale può richiedere la sostituzione degli operatori che non osservino il prescritto comportamento o che non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità; in tal caso, il Concessionario dovrà provvedere entro 3 gg alla sostituzione degli operatori non idonei.

Tutto il personale deve essere fornito di abbigliamento conforme all'attività esercitata e di cartellino di riconoscimento.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

Art. 5 Durata della concessione

In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 168 del Dlgs 50/2016 si stabilisce che la gestione avrà una durata di 19 [DICIANNOVE] anni che decorreranno dalla data del verbale di consegna delle opere e dalla sottoscrizione del relativo contratto. Alla scadenza di tale termine tutte le opere realizzate e i locali e/o altri beni immobili, comprese le relative pertinenze, oggetto della concessione dovranno essere restituiti al Concedente liberi da persone e vuoti da cose, e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Concedente. Eventuali impianti e opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal Concessionario e dai suoi aventi causa nei beni oggetto della gestione, diverranno "de jure" di proprietà del Comune al momento del termine finale della gestione e senza dar titolo ad alcun corrispettivo ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti in quel momento manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento e la migliore fruibilità dei beni concessi, provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti, o di parte di essi. Sarà a carico degli uffici preposti dell'amministrazione il controllo e la vigilanza sul corretto adempimento dei suddetti obblighi. All'inizio dell'ultimo anno di durata della gestione, il Comune provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, necessari ai fini di cui sopra, per riportare i beni alle condizioni ottimali di esercizio fruibilità; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono causerà l'applicazione dell'apposita penale di cui al seguente punto h).

Dipendenti del Concessionario. Il personale della società di gestione dovrà tenere un comportamento consono all'ambiente nel quale espletterà i propri compiti. È fatta salva la possibilità del Concedente di richiedere, dandone adeguata motivazione, la sostituzione, da parte della società del personale che non dovesse rispettare tale disposizione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, il Concessionario dovrà provvedere entro giorni cinque da ricevimento della relativa comunicazione, che dovrà pervenire a mezzo di raccomandata a.r. Il mancato rispetto delle prescrizioni che precedono, che dovranno essere adattate alla tipologia dell'intervento, causerà l'applicazione dell'apposita penale di cui al seguente punto.

L'eventuale affidamento a soggetti terzi della gestione di alcune delle attività economiche di cui al Piano Economico Finanziario dovrà essere preventivamente autorizzato dalla amministrazione Concedente.

Qualora il Concessionario nell'espletamento delle attività di gestione si avvallesse di soggetti terzi, dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro trenta [30] giorni dalla stipula, i contratti di assegnazione/affidamento/cessione a tali soggetti. In tali atti, inoltre, dovrà richiamarsi espressamente la presente Convenzione e farsi espressamente salvo l'impegno alla restituzione del bene al Comune -una volta trascorso il termine di durata della Concessione -libero da persone, vuoto cose e senza vincoli contrattuali di qualunque genere a carico del Concedente, oltreché in idoneo stato di conservazione. Inoltre, dovrà essere richiesta a tali soggetti la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti morali in capo ai terzi assegnatari/affidatari/cessionari, secondo le leggi vigenti (certificato della CCIAA , certificato del casellario penale, ecc.). La violazione degli obblighi di comunicazione che precedono sarà causa di applicazione di penali.

Art. 6 Valore presunto della concessione

Il valore complessivo presunto della concessione per la gestione dei servizi offerti di cui al precedente articolo 1 del presente capitolato è pari ad Euro _____ (_____ euro) (Euro _____ annuali), calcolati come da Piano economico allegato al presente Capitolato.

I criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base sono: incremento del 6% annuo dei ricavi e dei costi variabili esclusi l'affitto che se non varia il contratto non dovrebbe subire variazioni e gli ammortamenti che nel corso degli anni devono diminuire progressivamente. Inoltre sono state considerate le quote di ammortamento del mutuo che dovrebbe accendersi con il credito sportivo a rate costanti, mentre gli interessi passivi evidentemente diminuiranno.

Art. 7 Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauazione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauazione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Dlgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un importo pari a **3.000.000,00 euro**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 8 Garanzia per la manutenzione e gestione

Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative e le polizze assicurative di cui al presente punto e a quello successivo dovranno essere rilasciate da istituti di credito o compagnie assicurative di primaria importanza, graditi all'amministrazione.

A garanzia della gestione funzionale, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutte le opere pubbliche e/o di pubblica utilità realizzate ai sensi della presente Convenzione, il Concessionario -a partire dal primo anno di esercizio della gestione e per tutta la durata della Concessione, -dovrà consegnare al Concedente una fideiussione dell'importo annuo pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere costruite così stimato come nel piano economico finanziario.

La suddetta fideiussione coprirà tutti gli oneri di manutenzione garantendo la restituzione bene e la qualità del servizio reso dal gestore che, in ogni caso, dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge e dei regolamenti, nonché agli altri atti amministrativi che disciplinano l'attività oggetto del servizio.

In particolare la fideiussione coprirà gli oneri per il mancato, ritardo o inesatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario con la presente Convenzione relativamente alla gestione, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Concessionario, sino alla concorrenza massima dell'importo massimo garantito.

La fideiussione avrà validità di [...], con decorrenza dalla data di sottoscrizione apposta in calce alla garanzia, e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, fino alla formale riconsegna dell'opera realizzata che dovrà avvenire mediante verbale in contraddittorio con il concessionario.

La fideiussione dovrà essere ricostituita, in caso di sua escussione, nei successivi 30 (trenta) giorni, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata ricostituzione costituirà inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Il fideiussore avrà la facoltà di denegare l'automatica rinnovazione della garanzia successivamente alla prima scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario ed al Concedente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. Qualora il fideiussore eserciti la predetta facoltà, il Concessionario dovrà presentare al Concedente, nei successivi 60 (sessanta) giorni, una nuova garanzia di identico contenuto e/o di analogo tenore, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata consegna di detta garanzia costituirà inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge e di contratto. La fideiussione cesserà di avere efficacia solo con l'estinzione delle obbligazioni principali garantite, da comprovarsi alternativamente mediante la restituzione dell'originale della garanzia ovvero l'esibizione e/o la produzione del verbale di consegna dell'opera realizzata.

Art. 9 Assicurazioni della fase gestionale

Al Concessionario, a pena di revoca della concessione, saranno richieste le seguenti assicurazioni che dovranno essere perfezionate entro il termine perentorio di n. [30] giorni.

Il Concessionario si obbliga a fornire al Concedente copia delle polizze di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi, durante tutto il periodo di Concessione.

Assicurazione contro danni da incendio, scoppio e crollo. Il Concessionario dovrà stipulare contratto di assicurazione, per un massimale di Euro [.....], contro i danni materiali e diretti causati alla struttura complessivamente considerata da qualsiasi evento, anche atmosferico, anche incendio e qualunque ne sia la causa, furto o rapina o danneggiamento, danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili del Comune di Napoli o alle cose di terzi. L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni quinquennio in base agli indici ISTAT fabbricati, al fine di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato. Qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, il valore conseguenti variazioni di polizza, la nuova stima che sarà concordata con il Comune.

Assicurazione per danni a terzi. Il Concessionario, in qualità di gestore delle attività economiche di cui alla presente Convenzione e al Disciplinare di Gestione, dovrà stipulare, a sua cura e spese, una polizza assicurativa per un massimale di Euro **[3.000.000,00]** che tenga indenne il Concedente da tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia natura, a tutti i terzi, ivi compresi dipendenti e altri prestatori di lavori dello stesso Concessionario, gli eventuali cessionari di attività gestionali, gli utenti dei servizi erogati.

Art. 10 Uso pubblico della struttura sportiva

Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere con l'Amministrazione un atto unilaterale d'obbligo, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo delle opere, che disciplini l'uso pubblico della struttura. Detto atto unilaterale non potrà in ogni caso modificare e/o limitare il contenuto dell'uso pubblico disciplinato dalla presente Convenzione.

La mancata osservanza degli obblighi di uso pubblico assunti con la presente convenzione comporta la revoca della concessione.

Il concessionario dovrà garantire l'utilizzo della struttura sportiva a titolo gratuito per un numero max di 10 eventi e/o manifestazioni sportive compatibili con la struttura, che l'amministrazione Comunale eventualmente organizzerà nel corso dell'anno solare. L'eventuale svolgimento dell'evento e/o della manifestazione sportiva sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale con congruo anticipo al concessionario al fine di verificare la compatibilità con le attività già in corso.

Art. 11 Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario

Costituiscono presupposti e condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Il concessionario deve indicare gli elementi base della proposta progettuale che determinano l'equilibrio economico finanziario.

I presupposti e condizioni di base costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione. Qualora, detti presupposti e condizioni venissero modificati - dando luogo ad un mutamento delle suddette condizioni di equilibrio - sorgerà rispettivamente per il Concessionario e il Concedente il diritto all'immediata revisione della Concessione, ovvero al recesso dal rapporto concessorio.

Nel caso, invece, che le modifiche dei medesimi corrispettivi di Concessione dovessero comportare vantaggi per il Concessionario, le parti procederanno alla revisione della Concessione a vantaggio del Concedente.

Quelli che seguono costituiscono elementi incidenti sul mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, la cui variazione comporta l'immediata revisione della Concessione.

1. variazioni sopravvenute del regime fiscale che incidano negativamente sull'equilibrio economico-finanziario.
2. mutamento del quadro normativo vigente alla data di stipula della Convenzione che incida negativamente sull'equilibrio economico - finanziario;
3. ritardato o mancato rilascio delle autorizzazione e dei nulla osta necessari per l'intervento, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario;
4. atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale e che non dipendano da colpa o negligenze del Concessionario;

5. caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere sul progetto in modo significativo. In riferimento al ritrovamento di reperti archeologici, la revisione della concessione sarà ammissibile nei casi e oltre gli importi previsti nella parte terza delle presenti linee guida (ritrovamenti archeologici).

In tali casi il diritto di richiedere la revisione spetta al Concessionario a condizione che:

1. i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;
2. per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato significativamente l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano allegato alla presente Convenzione.

In tutti i casi di varianti progettuali autorizzate dal Concedente, le varianti autorizzate in aumento non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 5% del valore del costo di costruzione delle opere. Quanto alle varianti in aumento il cui importo sia superiore al 5% del valore del costo di costruzione non comportano la revisione della Concessione, qualora siano dipese da negligenze e/ o errori nella progettazione da parte del Concessionario.

Procedura per la revisione della Convenzione. Qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichino gli eventi previsti dalla presente Convenzione, nonché ulteriori eventi, non imputabili al Concessionario, ivi comprese le variazioni imprevedibili della condizioni del mercato finanziario, tali da rendere non sostenibile il risultato atteso del piano economico-finanziario, ovvero si verifichino cause di forza maggiore, il Concedente ed il Concessionario eseguiranno, secondo buona fede, una revisione della Concessione e delle disposizioni della presente Convenzione.

A tal fine, il Comune di Napoli ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni ed i presupposti di base economico-finanziari della Concessione. La verifica delle suddette condizioni, nonché dei presupposti di base, potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento di una delle condizioni e/o presupposti, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

L'equilibrio economico-finanziario della Concessione viene ristabilito, secondo le modalità previste dalla legge, anche mediante estensione della durata della concessione.

In fase di esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà rivolgere la richiesta di revisione al Responsabile del Procedimento, ovvero all'ufficio competente dell'Amministrazione comunale nel caso in cui le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione.

In caso di disaccordo tra le Parti, si procederà nei modi previsti dalla procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie. Ugualmente, le suddette revisioni potranno essere richieste dal Concedente, tanto in fase di esecuzione lavori che in fase di gestione, qualora dovesse risultare un'alterazione dell'equilibrio un favore del Concessionario.

Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento.

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile unico del procedimento potrà acquisire il parere o la relazione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e dei collaudatori. Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine dei 20 (venti) giorni successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

Estinzione del rapporto convenzionale. Il rapporto di Concessione disciplinato dalla presente Convenzione può estinguersi, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione, per i seguenti motivi:

- Revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse;
- Risoluzione per inadempimento del Concessionario;
- Risoluzione per inadempimento del Concedente;
- Fallimento del Concessionario;

- Risoluzione per reati accertati del Concessionario;
- Recesso in mancanza della revisione della Concessione.

Risoluzione per grave inadempimento del Concessionario. Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., comunicando al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, ovvero per grave inadempimento, irregolarità o ritardo rispetto a quanto richiesto e previsto nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

In particolare, ma a titolo non esaustivo, la risoluzione della Concessione in danno al Concessionario potrà avvenire al verificarsi dei seguenti fatti:

1. ritardato inizio od ultimazione, senza giustificato motivo, della progettazione o della realizzazione delle opere, tanto che, a giudizio del Concedente, ne sia pregiudicata la buona riuscita e gravemente alterato l'equilibrio economico finanziario della concessione;
2. gravi inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione dei lavori e nella gestione delle opere, quali, ad esempio: inosservanza grave degli elementi progettuali, relative; violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, le opere per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente Convenzione; violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere; inosservanza del divieto di accendere ipoteche sui diritti di superficie e sugli immobili oggetto di proprietà superficiaria, se non a garanzia dei mutui per i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione ed acquisto degli immobili stessi;
3. raggiungimento, in relazione alle singole penali previste nella Convenzione in relazione a violazione degli obblighi del Concessionario, del limite massimo pari a [10.000,00] per le penali della fase progettuale e esecutiva; pari a [10.000,00] per le penali della fase della gestione e manutenzione delle opere; pari a [15.000,00] per le penali costituite in relazione ad inadempimenti legati a cessioni di diritti reali o di godimento su beni immobili.
4. grave insolvenza, o fallimento del Concessionario;
5. cessione non autorizzata dal Concedente, anche parziale, della concessione a terzi;
6. mancato rispetto, da parte del Concessionario, della normativa antimafia in materia di appalti;
7. mancato rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. mancato adempimento alle diffide o ingiunzioni ricevute dai soggetti competenti in merito.

La comunicazione dovrà essere inviata attraverso raccomandata A.R. anche agli enti finanziatori del progetto che potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario inadempiente, assumendone diritti ed obblighi. A tal fine, gli enti finanziatori, nel predetto termine di novanta giorni dovranno comunicare al Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Concedente, tramite raccomandata A.R., la società designata a subentrare nel rapporto concessorio e, contestualmente, trasmettere:

1. idonea documentazione comprovante il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi uguali o equivalenti a quelli posseduti dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione, come definiti dal Concedente nella comunicazione di cui al comma che precede (ovvero, qualora il subentro intervenga invece successivamente al collaudo provvisorio, la società designata dai finanziatori dovrà avere caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal socio gestore);
2. dichiarazione circa l'insussistenza di cause di esclusione da gare pubbliche;
3. nell'ipotesi in cui i lavori previsti in Concessione non siano stati ancora ultimati, la società subentrante deve dichiarare se intende procedervi in proprio o tramite imprese terze, dando dimostrazione, nel primo caso, del possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 61 comma 2) e comma 3) del D.P.R. 207/2010.

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, accetterà il subingresso a condizione che:

1. la società designata dimostri il possesso dei requisiti richiesti;
2. la società designata provveda all'adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i 90 giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero in un termine più ampio che potrà essere concordato tra il Concedente e gli enti finanziatori avuto riguardo alle concrete circostanze del caso ed alla natura dell'inadempimento contestato.

Laddove non si dia luogo al subentro gli enti titolari di diritti di garanzia sugli immobili realizzati, prima di dare corso alle eventuali azioni esecutive, avranno l'obbligo di verificare l'interesse dell'Amministrazione Comunale a subentrare nel debito onde evitare l'avvio delle suddette azioni esecutive. In tal caso l'Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata dagli enti finanziatori. A tal fine il Concessionario sin d'ora riconosce al Concedente, per le finalità di cui al presente comma, il diritto di acquistare la totalità delle azioni della Società di Progetto.

Resta inteso che in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario sarà dovuto a quest'ultimo il solo valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, nel limite massimo di quelli documentati e provati, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario. Tali importi saranno dovuti al netto delle spese sopportate dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione del contratto, comprese quelle da sostenersi per il nuovo eventuale affidamento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. In ogni caso, quanto dovuto al Concessionario non potrà superare l'arricchimento dell'amministrazione dipendente dall'attività svolta dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad inserire nei contratti di appalto e in tutti gli altri contratti con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al Concessionario diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra rapporto in ogni caso di risoluzione e/o scioglimento della presente Convenzione.

f) Revoca per pubblico interesse. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione per motivate esigenze d'interesse pubblico. In tal caso il Comune dovrà corrispondere al Concessionario il compenso spettante all'Operatore Economico. Anche con riferimento all'ipotesi di revoca della concessione, il Concessionario è tenuto ad inserire nei contratti di appalto, altri contratti con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al Concessionario diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra il Concessionario e terzi che derivino da questi una clausola che, in tale evenienza, preveda lo scioglimento del rapporto.

g) Risoluzione e revoca dei contratti con i terzi cessionari/conducenti del Concessionario. Dopo la scadenza del termine di durata della concessione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dei terzi cessionari/conducenti del Concessionario, nei casi di gravi violazioni degli obblighi di cui al punto e), ultimo periodo, della parte quinta della convenzione e nel caso di superamento del limite massimo di applicabilità delle penali di cui alla stessa prescrizione. Allo stesso modo LA Stazione Appaltante potrà esercitare il potere di revoca per pubblico interesse, ai sensi delle norme vigenti. A tal fine, il Concessionario si impegna ad inserire apposita clausola nei singoli atti di cessione/locazione a terzi.

h) Risoluzione per inadempimento del soggetto Concedente. Nel caso di grave inadempimento del soggetto Concedente, il Concessionario potrà richiedere la risoluzione del contratto, con comunicazione da inviare attraverso raccomandata A.R., da fare pervenire al domicilio dello stesso Concedente con preavviso di almeno tre mesi. La risoluzione del contratto potrà avvenire solo se entro tale termine il grave inadempimento non cesserà.

i) Risarcimento del maggior danno. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nelle presenti linee guida, dovrà essere sempre fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

m) Spese di stipula del contratto. Le spese e tutti gli oneri, di qualsivoglia natura, connessi e conseguenti alla presente Convenzione e ai documenti allegati sono a completo carico del Concessionario. La registrazione della presente Convenzione sarà a spese e cura del Concessionario che si impegna a fornire tempestivamente al Concedente la copia autentica del contratto registrato.

n) Principio di conservazione della Convenzione -Modifiche. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove una o più clausole contenute nella presente Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale della presente convenzione.

Qualunque modifica della presente Convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le parti.

Le Parti espressamente convengono, fin d'ora, di voler proceder alla revisione della presente convenzione, nel caso in cui si modificassero le condizioni di equilibrio economico – finanziario dell'investimento e della connessa gestione, ovvero fosse necessario rendere la Concessione coerente con i nuovi sviluppi

progettuali, in termini tecnici o economici, qualora – all’esito dell’accoglimento delle prescrizioni, delle direttive e dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi – il progetto definitivo modificasse significativamente le previsioni del progetto preliminare di cui alla presente Convenzione.

Art. 12 Cessione e subconcessione

È fatto divieto al Concessionario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di gestione, di disporre la cessione, anche parziale del medesimo.

L'inosservanza di tale divieto comporta la facoltà dell'Amm. Concedente di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune di Napoli. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

È consentita la sub concessione dei servizi oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Rapporti fra Amministrazione comunale e Responsabile del servizio

La direzione dei servizi affidati in concessione con il presente capitolato e la relativa responsabilità delle attività svolte presso la struttura sportiva è affidata dal Concessionario a un Responsabile dei servizi, la cui nomina è sottoposta alla preventiva accettazione dell'Amm. Comunale.

Il Responsabile dei servizi deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite dall'Amm. Comunale, qualora il soggetto individuato non dovesse far più parte dell'impresa concessionaria, il Concessionario deve prontamente provvedere a nominare un sostituto, previa accettazione dell'Amministrazione.

Art. 14 Vigilanza sulle attività oggetto della concessione – Direttore dell'Esecuzione

L'Amm. Comunale, nella persona del Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di individuare e nominare la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Quest'ultimo dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto, che ha libero accesso ai locali concessi, dovrà verificare il corretto allestimento dei medesimi, nel rispetto della proposta progettuale presentata in sede di gara. Successivamente alla realizzazione egli dovrà verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto di concessione, garantendo così che i servizi di cui al presente capitolato speciale siano svolti con diligenza e attenzione, procedendo ad una attenta e costante valutazione della idoneità e professionalità degli addetti ai servizi.

Il Concessionario gestisce i servizi di cui trattasi nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, e collabora nella puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse a tutela dell'immagine del Comune di Napoli.

Art. 15 Verbale di consegna delle opere e decorrenza dei termini della gestione.

I termini iniziali di durata della gestione delle opere oggetto di Concessione decorreranno dalla data della sottoscrizione di apposito verbale tra Concessionario e Concedente.

Art. 16 Penali

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento deve essere contestato per iscritto al Concessionario entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione Comunale. Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal Concessionario nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni di seguito impartite dall'Amministrazione concedente, è tenuto a sottostare a penali pecuniarie.

Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la risoluzione “de jure” del contratto, si applicano le seguenti penalità:

- a) per ogni violazione contestata dall'Amministrazione Comunale al Concessionario relativamente alle attrezzature e arredi, non idonei o diversi da quelli dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara, si applicherà una penale pari a Euro 500,00;
- b) per ogni mancata o ritardata comunicazione nella variazione del personale impiegato, anche se relativa ad una sola persona, rilevata dall'Amministrazione, si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni infrazione constatata;
- c) per condizioni igieniche inadeguate si applicherà una penale da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.

Qualora il Concessionario effettui modificazioni delle condizioni di gestione e/o di cessione stabilite con la Convenzione -ovvero nel Disciplinare di Gestione – incidenti sul piano economico – finanziario e che non siano state preventivamente concordate con il Concedente e/o che non siano state oggetto di atto integrativo alla Convenzione, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento, sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera di Euro [100,00] nella misura complessiva non superiore al limite massimo del [10] % dei ricavi di gestione come indicativamente stimati nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto i), che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione ordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni al limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore annuo delle quota di ammortamento dell'opera come riportato nel piano economico – finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto i), che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione straordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera dello 0,5%, e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% (dieci per cento), del valore delle opere costruite così come stimate nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto i), che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Apposite penali dovranno essere previste in relazione alla violazione da parte del Concessionario delle prescrizioni inerenti i comportamenti dei propri dipendenti. Anche in questo caso, l'applicazione della penale sarà subordinata alla previa diffida ad adempiere e, decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto i) da reintegrarsi nei successivi 30 giorni.

Nel caso di affidamento a terzi di attività gestionali, qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la comunicazione al Concedente dei contratti locazione e/o di affitto e/o di gestione e/o di uso, a qualsiasi titolo, stipulati con terzi conduttori e/o affittuari e/o gestori e/o utilizzatori rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla loro sottoscrizione, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale (i) di Euro[100] per ogni giorno di ritardo e, comunque, (ii) nella misura complessiva non superiore al limite massimo del [10%] dei ricavi di gestione annui come indicativamente stimato nel piano economico finanziario recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione costituita per la gestione di cui al successivo punto i), che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.

Il Disciplinare di Gestione potrà specificare ulteriori ipotesi di inadempimento il cui importo complessivo, comunque, non potrà superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dei ricavi di gestione annui, come indicativamente stimati nel piano economico-finanziario. Le penali per tali inadempimenti saranno recuperate dal Concedente a carico della fideiussione costituita per la gestione, che dovrà essere

reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni Nel caso si gravi, oggettivi e persistenti inadempimenti si potrà procedere alla risoluzione del contratto di Concessione.

Art. 17 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato utilizzo della struttura secondo quanto stabilito al precedente art. 1 nei confronti dell'A.C.;
- c) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione definitiva;
- d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione dei servizi;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti;
- f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
- g) accertata responsabilità del Concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere e materiali ecc...;
- h) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario o subconcessionario.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento dei danni mediante escussione della cauzione, anche per i danni indiretti, come ad esempio le spese per una nuova procedura di affidamento o per più onerose condizioni di una nuova concessione.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e potranno essere comunicati ai dipendenti del Comune di Napoli. Il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento delle attività.

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività.

Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolo del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Napoli, responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore competente.

Art. 19 D.U.V.R.I.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non si procede alla predisposizione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il c.d. “rischio da interferenza”.

Art. 20 Responsabile del procedimento

In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato speciale, si comunica che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Napoli;
- l'oggetto del procedimento è la realizzazione e l'affidamento in concessione della gestione dei servizi culturali al pubblico e delle attività di valorizzazione dell'immobile comunale denominato “Impianto sportivo” ubicato in Napoli, via C. Bernari snc, con le caratteristiche, le modalità esecutive e le specifiche indicate nel presente capitolato speciale;
- il responsabile del procedimento sopra indicato èpresso la quale possono essere presi in visione gli atti del procedimento medesimo;
- il procedimento si conclude nei termini previsti da questo capitolato e in caso di inerzia sono esperibili i rimedi previsti dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 21 Elezione Foro di Competenza

Il Concessionario aggiudicatario dichiara di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del Foro di Napoli.

CAPO 2 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Art. 22 Appalto

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La concessione si intende comprensiva di:

- progettazione esecutiva;
- pianificazione dei lavori ed elaborati finali *as built* su supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da effettuare;
- espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti gestori servizi, variazioni catastali, Genio Civile, Vigili del Fuoco, ecc.);
- trasporti e noli di qualsiasi mezzo necessari alla realizzazione delle opere richieste;
- il finanziamento dell'opera;
- la gestione funzionale dell'impianto sportivo di via Carlo Bernari;

Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo.

Valore della Concessione e Importo a Base d'Asta e Aggiudicazione

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara scaturito dal Computo Metrico del Progetto Definitivo ammonta a Euro **€ 536.300,00** (cinquecentotrentaseimila e trecento/00), così dettagliato:

A) LAVORI				
CATEGORIE	LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA DIRETTI E MANOPERA	INCIDENZA MANODOPERA	INCIDENZA SICUREZZA	TOTALE
LAVORI A CORPO				
OPERE EDILI	€ 175 011,000	€ 79 474,410	€ 579,220	€ 255 064,630
IMPIANTI	€ 66 803,000	€ 19 441,010	€ 688,050	€ 86 932,060
OPERE STRUTTURALI	€ 26 980,970	€ 10 990,800	€ 99,970	€ 38 071,740
sub totale lavori a corpo	€ 268 794,970	€ 109 906,220	€ 1 367,240	€ 380 068,430
ONERI PER LA SICUREZZA GENERALI DI CANTIERE				
Oneri Diretti della sicurezza compresi nelle opere			€ 1 367,24	
Oneri Indiretti della sicurezza			€ 7 051,61	
SUB-TOTALE ONERI DI SICUREZZA E MANODOPERA			€ 8 418,85	
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA				€ 378 701,190
TOTALE ONERI DI SICUREZZA E MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO				€ 8 418,850
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA + MANODOPERA				€ 387 120,040

I requisiti degli operatori economici che possono presentare Offerta sono indicati nell'art.45, nell'art. 47 e nell'art. 48 del Dlgs n. 50/2016.

Per i criteri di selezione la Stazione Appaltante seguirà le indicazioni fornite dagli artt. 83 e 84 e dagli articoli 133-136 del D.lgs n. 50/2016 mentre i motivi di esclusione di un operatore economico dalla procedura di affidamento sono fissati nell'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 30, dall'art. 32, dall'art. 33 e dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidamento dell'appalto avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art.36 comma 2 lettera c del D.lgs n. 50/2016 ed a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

Il contratto della Concessione seguirà i dettami sanciti dagli articoli 164-173 del D.lgs n. 50/2016.

Sigla cat.		Qualif. Obblig.	Importo €	%	Classificazione ai sensi del DPR 207/2010
OG 1	Prevalente (Opere edili, strutturali)	SI	€ 293 136,06		
	oneri indiretti sicurezza		€ 7 051,61		
	Totale		€ 300 187,980	77,544%	II classif.
OG 11	Scorporabile (Impianti)	SI	€ 86 932,060	22,456 %	I classif.
Totale dei Lavori			€ 387 120,040	100 %	

	Gruppi Lavorazioni Omogenee	Categoria DPR 207/2010		Euro	Incidenza
1	Opere Edili interne ed esterne, opere strutturali e Oneri di Sicurezza ecc	Prevalente	OG1	€ 300 187,980	77,544%
2	Impianti elettrici e di rivelazione fumi ed allarme incendi; Impianto Diffusione sonora antincendio e di illuminazione di emergenza, Antincendio.	Scorporabile	OG11	€ 86 932,060	22,456 %

I lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 ed a quella scorporabile OG11 di cui all'Allegato A ed agli articoli 60 e 61 del DPR 207/2010, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti ed attestazioni SOA di qualificazione per le relative categorie. In caso contrario devono essere realizzati da imprese mandanti, munite di classe e categorie necessarie, qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale.

È possibile fare ricorso allo «Avvalimento» di cui all'Art.89 del D.L.vo 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.10 comma 1 della Legge 675/1996 e s.m.i. i dati concernenti i soggetti partecipanti alle procedure di aggiudicazione risultano strettamente necessari alla gestione della procedura stessa nonché all'esecuzione dell'appalto.

A tutti gli interessati competono i diritti di cui all'Art 13 della Legge 675/1996 e s.m.i.

La redazione del progetto esecutivo è una prestazione tecnica facente parte dell'appalto e viene sviluppata sulla base del progetto definitivo posto a base di gara. Gli operatori economici devono possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) «la gestione funzionale ed economica potrà anche riguardare opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa». Dunque, nella concessione di lavori potrà essere prevista la possibilità dello sfruttamento dell'opera anche prima che siano terminati tutti i lavori previsti nel contratto di concessione.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, il concessionario dichiara di essere in perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente leggi, regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché tutte le norme che regolano il presente appalto e la sua perfetta esecuzione. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato dei luoghi, dalle caratteristiche del fabbricato, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

Sarà invece compito del concessionario predisporre all'atto della presentazione dell'offerta un piano finanziario contenente:

- l'ammortamento dei costi delle opere;
- le spese per i servizi;
- le entrate del punto di ristoro e dell'attività sportiva;
- le spese generali e di gestione del servizio. Ai sensi e per gli effetti dell'Art.10 comma 1 della Legge 675/1996 e s.m.i. i dati concernenti i soggetti partecipanti alle procedure di aggiudicazione risultano strettamente necessari alla gestione della procedura stessa nonché all'esecuzione dell'appalto.

A tutti gli interessati competono i diritti di cui all'Art 13 della Legge 675/1996 e s.m.i.

La redazione del progetto esecutivo è una prestazione tecnica facente parte dell'appalto e viene sviluppata sulla base del progetto definitivo posto a base di gara. Gli operatori economici devono possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) «la gestione funzionale ed economica potrà anche riguardare opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa». Dunque, nella concessione di lavori potrà essere prevista la possibilità dello sfruttamento dell'opera anche prima che siano terminati tutti i lavori previsti nel contratto di concessione.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, il concessionario dichiara di essere in perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente leggi, regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché tutte le norme che regolano il presente appalto e la sua perfetta esecuzione. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato dei luoghi, dalle caratteristiche del fabbricato, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

Sarà invece compito del concessionario predisporre all'atto della presentazione dell'offerta un piano finanziario contenente:

- l'ammortamento dei costi delle opere;
- le spese per i servizi;
- le entrate del punto di ristoro e dell'attività sportiva;
- le spese generali e di gestione del servizio.

Art. 23 Norme Regolatrici dell'appalto

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

1. R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 927;

2. D.M. 19 aprile 2000 n. 145 “Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche”, per gli articoli ancora in vigore;
3. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
4. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per la parte ancora in vigore;
5. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale e il concessionario, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

Art. 24 Designazione delle Opere e Documentazione a Base di Gara

Si specifica nel presente capitolato che le opere da considerare da parte del concessionario ai fini dell’offerta sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni costituenti il PROGETTO DEFINITIVO, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle specifiche e prescrizioni ed oneri riportate nella prima e nella seconda parte del presente Capitolato.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dalla Stazione Appaltante, risultano dagli elaborati tecnici e grafici di seguito elencati:

ELABORATI TECNICI

1. RTG - RELAZIONE TECNICA;
2. DF - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3. RGF - RELAZIONE GEOTECNICA E FONDAZIONI
4. RM - RELAZIONE SUI MATERIALI
5. MD - PIANO DI MANUTENZIONE – STRUTTURE;
6. RC REL DI CALCOLO;
7. TC - TABULATO DI CALCOLO
8. RTI - RELAZIONE IMPIANTISTICA;
9. CV - CALCOLO E VERIFICHE;
10. SU - SCHEMA UNIFILARE;
11. RA – RELAZIONE ACUSTICA;
12. EP - ELENCO PREZZI – OPERE EDILI;
13. CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE EDILI;
14. EP S - ELENCO PREZZI – STRUTTURE;
15. CME S - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – STRUTTURE;
16. CSA - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
17. PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
18. DG - DIAGRAMMA DI GANT – SIC
19. VR VALUTAZIONE DEL RISCHIO - SIC
20. RGL - RELAZIONE GEOLOGICA;

- 21. RGS - RELAZIONE GEOSISMICA;**
- 22. RGT - RELAZIONE GEOTECNICA;**
- 23. BC - BOZZA DI CONVENZIONE;**
- 24. SC - SCHEMA DI CONTRATTO**
- 25. AC - AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI**
- 26. PEF - PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO**
- 27. QE - QUADRO ECONOMICO**

ELABORATI GRAFICI

- 28. Tav. A 01 - stato pregresso e situazione attuale - planimetria – Inquadramento planimetrico - scala 1:500;**
- 29. Tav. A 02 - stato pregresso e situazione attuale - Piante e Prospetti - spogliatoio e spalti -scala 1:100;**
- 30. Tav. A 03 - stato pregresso e situazione attuale - Pianta Palestra quota sottostrada - scala 1:100;**
- 31. Tav. P 01 - situazione di progetto Planimetria - Planimetria generale - particolari - scale varie;**
- 32. Tav. P 02 - situazione di progetto Architettonico - Piante, sezioni e prospetti - spogliatoio, spalti e palestra - scala 1:100;**
- 33. Tav. IMP 01 - situazione di progetto - Layout elettrico esterni - scala 1:200;**
- 34. Tav. IMP 02 - situazione di progetto - Layout elettrico interni - scala 1:200;**
- 35. Tav. V 01 - situazione di progetto Prevenzione incendi - Piante - spogliatoio, spalti e palestra - scala 1:100;**

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale d'appalto.

Le indicazioni di cui sopra, nonché i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto riservandosi l'Amministrazione la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere alcun tipo di indennizzo.

Art. 25 Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 50/2016 e dall'articolo 61 del DPR 207/2010, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

CAPO 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E INIZIO LAVORI

Art. 26 Termini per la Progettazione Esecutiva

A seguito di aggiudicazione della gara il tempo utile stabilito per la presentazione del progetto esecutivo, secondo le modalità sancite dal regolamento di attuazione DPR 207/2010, è fissato in giorni **180 (centottanta)** dalla data dell'ordine di servizio impartito dal Responsabile del Procedimento. L'ordine di Servizio del RUP deve avvenire non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

Prima della redazione del progetto esecutivo, il Concessionario dovrà eseguire tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessarie a supporto del progetto ivi compreso la ricognizione sui luoghi ed edifici oggetto del progetto per verificarne lo stato di fatto. L'aggiudicatario dovrà inoltre effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi che potrebbero risultare parzialmente difformi da quanto evidenziato nel progetto definitivo.

Oggetto della progettazione esecutiva sono tutte le opere comprese nel progetto definitivo e comprendente le eventuali prescrizioni necessarie derivanti dagli eventuali necessari pareri da acquisire da parte del R.U.P.

I contenuti dovranno consentire di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo il progetto essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.

Le modalità per la redazione del progetto esecutivo dovranno essere concertate con la Stazione Appaltante sia preventivamente che durante la sua redazione.

È compresa la predisposizione di tutti gli elaborati e documenti necessari all'ottenimento di pareri e nulla osta di legge nonché l'aggiornamento degli stessi a seguito di eventuali prescrizioni formalmente espresse nei pareri stessi da parte delle autorità competenti. Durante le fasi di redazione ed approvazione da parte degli Enti terzi del progetto esecutivo dovranno essere prodotte, con costi a carico dell'aggiudicatario, tutte le copie necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta. Del progetto esecutivo approvato e validato dalla stazione appaltante, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, n°3 (tre) copie cartacee. L'incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in forma editabile; inoltre gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG (compatibile con Autocad), mentre quelli alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Office.

Il termine di 180 giorni si considera pertanto al netto degli eventuali tempi di risposta della Stazione Appaltante per la parte che la coinvolge in eventuali decisioni che la riguardano.

Qualora gli elaborati progettuali esecutivi pervengano oltre i termini su indicati sarà applicata una penale pecuniaria pari € 50,00 per ogni giorno oltre il termine stabilito.

Se la consegna del progetto esecutivo, dovesse per esclusiva colpa del soggetto appaltatore, ritardare la scadenza stabilita di oltre 60 giorni la stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno.

La Stazione Appaltante inoltre si riserva di procedere all'approvazione del progetto esecutivo avvalendosi di tecnici di sua fiducia all'uopo incaricati.

Qualora il progetto esecutivo delle opere redatto a cura del concessionario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento del concessionario medesimo. In tal caso nulla è dovuto al concessionario per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

Gli elaborati progettuali prodotti dal concessionario rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante.

Fino alla approvazione del progetto esecutivo l'Amministrazione Comunale Concedente potrà proporre modifiche tecniche sostanziali, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi prevista nel quadro economico – finanziario in fase di aggiudicazione. In tal caso, la verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio delle parti.

Il Progetto Esecutivo è approvato e validato dalla Stazione Appaltante.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato dal Programma esecutivo delle Lavorazioni o diagramma di pianificazione dei lavori.

Nel corso dei lavori, qualora la D.L. o il R.U.P. ravvisassero un andamento degli stessi non coerente con il cronoprogramma, gli stessi potranno intimare all'esecutore di riorganizzare i lavori, anche ordinando di aumentare il numero degli addetti (in accordo con il Coordinatore della Sicurezza) ed altre azioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Trascorsi 15 giorni senza che l'impresa abbia agito in alcun modo e/o con soluzioni adeguate, il D.L. o il R.U.P., nel rinnovare l'intimidazione al concessionario, avviseranno lo stesso che, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre alle penali, saranno addebitate allo stesso i danni materiali e di immagine che la stazione appaltante dovesse subire per la ritardata apertura. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno per colpa del concessionario.

Art. 27 Consegna ed Inizio Lavori

I lavori, avranno inizio non oltre 45 giorni dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere. Il tempo utile per considerare i lavori ultimati è fissato in dalla data del Verbale di consegna nel pieno rispetto del tempo indicato nel diagramma di pianificazione lavori.

Il concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che assume valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e l'eventuale scioglimento anticipato del contratto.

Art. 28 Proroghe

In relazione a particolari situazioni di difficoltà riscontrate dall'Appaltatore o per cause ad esso non imputabili, il Responsabile Unico del Procedimento potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto ed autorizzare l'aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere alcun indennizzo o risarcimento di sorta per il prolungamento dei tempi suddetti.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.

La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante in conseguenza di una variante riconosca all'Appaltatore un tempo più ampio per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del concessionario comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra il concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal concessionario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il concessionario e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.81/2008 fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se il concessionario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo delle opere alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente il programma dei lavori.

CAPO 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 29 Modalità di Stipula dei Contratti

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di concessione, relativo alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio.

Art. 30 Obblighi del Concessionario

Il Concessionario s'impegna a eseguire a sue cura e spese:

1. tutti gli adempimenti relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi agli studi e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;
2. tutti gli adempimenti attinenti ai servizi, alle opere, agli interventi, agli equipaggiamenti e agli impianti necessari alla realizzazione delle opere;
3. tutti gli adempimenti attinenti ai servizi, alle opere, agli interventi necessari per la gestione delle attività economiche di cui alla presente Convenzione. Si obbliga altresì ad assicurare, con oneri e spese a suo esclusivo carico, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere gestite per il periodo per il quale ne è assegnata la gestione dalla presente Convenzione.

Il Concessionario assume gli obblighi espressamente previsti dalle norme vigenti compresi, a titolo indicativo ma non esaustivo:

1. eseguire la progettazione esecutiva nonché la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente e in conformità:

- del progetto definitivo già presentato;
- del progetto esecutivo, che saranno predisposti dal Concessionario – sulla base dei pareri e delle prescrizioni rilasciate dall'A.C. in sede di Conferenze di Servizi sul predetto progetto definitivo -e che saranno approvati dal Concedente;
- del programma di realizzazione/esecuzione delle lavorazioni, che sarà predisposto dal Concessionario, approvato dal Concedente ed allegato al progetto definitivo;
- del capitolato speciale di appalto, che sarà predisposto dal Concessionario ed allegato al progetto definitivo e che sarà approvato dal Concedente;
- di tutte le prescrizioni dettate dalle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie e dai regolamenti comunali;
- di tutte le prescrizioni e le direttive scaturite sia dalle Conferenze di Servizi svoltesi e/o da svolgersi tra l'A.C. e gli altri Enti interessati, sia dai pareri richiesti dall'A.C. che dagli Uffici e dagli Organi competenti per materia;

2. gestire le opere ed assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario, per tutto il periodo di durata della Concessione,

Il Concessionario:

1. si assume l'obbligo di eseguire tutti gli interventi necessari alla realizzazione dell'opera, nonché quello di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori previsti nel programma di esecuzioni delle lavorazioni.

2. Si dovrà attivare per richiedere alle Amministrazioni, alle Autorità ed agli Enti competenti tutte le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, le dispense, i nulla osta e quant'altro necessario ai fini della corretta e tempestiva esecuzione delle opere di cui alla presente Convenzione. Resta espressamente inteso che, qualora – per cause non imputabili al Concessionario – si verificino ritardi nel rilascio delle predette autorizzazioni, concessioni, licenze, dispense e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, delle Autorità e degli Enti competenti, le parti dovranno rideterminare i tempi di esecuzione dei lavori previsti dal programma dei lavori,

3. provvede a sue spese allo sgombero dell'area interessata dai lavori, traslocando il materiale in un'area che, di comune accordo tra le parti della presente Convenzione, sarà messa a disposizione degli stessi operatori per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento. Dovrà, altresì, provvedere all'allestimento della stessa. Sarà, inoltre, cura del Concessionario medesimo, d'intesa con i sopra individuati operatori, liberare e ripristinare all'uso primitivo l'area temporaneamente occupata dagli stessi.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l'obbligo di applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele necessarie ai fini di un'efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio personale e a terzi in genere.

Sono ad esclusivo carico del Concessionario:

1. tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi e quant'altro necessario ed occorrente per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere oggetto della presente Convenzione,

2. gli eventuali lavori che, nel corso della durata della concessione, dovessero rendersi necessari a seguito di normative o disposizioni sopravvenute,

3. l'assicurazione per eventuali danni alle opere realizzate e per responsabilità civile nei confronti di terzi, per tutta la durata della concessione.

Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi, e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere.

Qualora il Concessionario non esegua direttamente i lavori sarà tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di affidamento di appalti a terzi.

g) obblighi di comunicazione. Il Concessionario entro n. [10] giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento a terzi, è tenuto a trasmettere al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente, i termini convenuti e tutta la documentazione contrattuale relativa all'affidamento.

h) corrispettivo per il Concessionario e finanziamento delle opere. La controprestazione a favore del Concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare

economicamente tutti i lavori realizzati. Il Concessionario, pertanto, assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative, alla progettazione ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali, specialistiche e diagnostiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio. Il Concessionario accetta il rischio ed equilibrio economico-finanziario della concessione. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari:

1. alla realizzazione delle opere;

2. alla gestione e manutenzione delle opere per tutta la durata della concessione, secondo quando previsto rispettivamente dal Disciplinare di Gestione e dal Disciplinare di Manutenzione. Le tariffe, i canoni e i prezzi relativi alla gestione delle opere individuate nella presente Convenzione, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo successivo, sono tali da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'intera operazione e sono espressamente accettate dal Concessionario.

i) Società di progetto. Il Concessionario è autorizzato a far subentrare nella Concessione una Società di Progetto dopo la stipula della Convenzione. In tal caso il Concessionario si impegna, a comunicarne al Concedente l'avvenuta costituzione, a mezzo raccomandata a.r. contenente copia dell'atto costitutivo, nel termine di trenta giorni dalla costituzione della società della somma pari ad € [.....]. Le società raggruppate aggiudicatrici della concessione in oggetto -che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione -sono obbligate a partecipare alla Società di Progetto, mantenendo le stesse quote di partecipazione del raggruppamento originario ed a garantire il buon andamento degli obblighi del Concessionario, fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Successivamente alla data di emissione del certificato di collaudo, la cessione delle quote della Società di Progetto dei soci promotori potrà avvenire esclusivamente in favore di soggetti che non si trovino in condizioni ostative ai sensi delle leggi vigenti ed in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti, per la gestione del bene, dagli atti di gara. Il socio cedente si obbliga a comunicare alla società di progetto ed alla A.C. la documentazione attestante il possesso dei requisiti predetti entro il termine di n. [.....] giorni a decorrere dalla [.....]. In mancanza, egli è tenuto, a titolo di penale, al pagamento della somma di € [.....]. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della documentazione il RUP ha la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti inerenti la dimostrazione di detti requisiti. I soci della società resteranno solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la Società di Progetto potrà fornire all'Amministrazione Comunale Concedente garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci; le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il Concedente non assume responsabilità di alcun genere in relazione ai rapporti che il Concessionario o la Società di Progetto instaura con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, di servizi e terzi in genere.

Art. 31 Domicilio del Concessionario e Direttore di Cantiere

Il concessionario deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora il concessionario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il concessionario tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale del concessionario per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione di persona incaricata di rappresentanza cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 32 Personale

Il Concessionario è tenuto a garantire, per il personale impiegato, il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, nonché quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara, garantendo, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Inoltre l'impresa aggiudicataria che non abbia posizione presso la Cassa Edile Spezzina, deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori e, successivamente, con cadenza mensile, copia della comunicazione inviata a detta Cassa Edile, contenente l'elenco degli operai comandati in trasferta ed occupati nel singolo cantiere, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 del CCNL 5 luglio 1995.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il concessionario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari sancito dalla legge 13.8.2010 n.136- art 3 – successivamente modificato dalla legge 217/2010. L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di qualsiasi importo, attraverso l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., conti dedicati, anche non in via esclusiva, che dovranno contenere tutti i movimenti

finanziari relativi al presente intervento (appalto) da effettuarsi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il quale dovrà riportare in relazione a ciascuna transazione/movimentazione il richiesto codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto CUP.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore a 1.500,00 euro relativo all'intervento in trattazione potrà essere utilizzato un sistema diverso dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. In ragione di tutto quanto sopra il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare a questa stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le transazioni relative all'affidamento effettuato senza avvalersi di Banche o della Soc. Posta italiana S.p.A comporterà, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della risoluzione del contratto in base a quanto prescritto dall'art.9 bis della legge 136/2010 e ss.mm.ii, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.

Le transazioni relative ai servizi e forniture di cui sopra effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà, a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 2% del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CIG o del CUP ove necessario, di cui all'art.7, comma 4 della citata legge 217/2010.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge comporterà a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 500 euro. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.

Art. 34 Cauzione Provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Art. 35 Cauzione Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Dlgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 36 Assicurazione a Carico dell'Impresa

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:

1. polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un importo pari a
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
2. polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere :

a) **Per Rischi di Esecuzione** una somma assicurata non inferiore ad Euro di cui Euro a copertura dei danni a opere preesistenti ed Euro per :

- prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

b) **Per la Responsabilità Civile** per danni causati a terzi non inferiore a 3.000.000,00 Euro e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - prevedere la copertura dei danni biologici;
 - prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
1. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
 2. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo degli impianti in garanzia di cui all'articolo 37 o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
 3. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 37 Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista

Il progettista aggiudicatario, che redige il progetto esecutivo, è obbligato alla data di stipula del contratto a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista, con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La polizza decorre dalla data di stipula del contratto e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale di appalto e l'osservanza dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, e come di seguito specificato:

- a) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- b) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato speciale d'appalto possono essere subappaltati per la loro totalità;

c) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, qualora il subappalto sia consentito, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o sub-affidamenti;

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 141 del regolamento generale; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;

in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Responsabilità in Materia di Subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 39 Variazioni ed Addizioni al Progetto Approvato

Ai sensi dell'art. 149 del Dlgs 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Non sono ammesse varianti progettuali non espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante. Le varianti autorizzate in aumento non comporteranno revisione della concessione, nel caso in cui il loro importo non superi il 5% del valore dell'investimento complessivo. Quanto alle varianti in aumento il cui importo sia superiore al 5% del valore complessivo dell'investimento, esse non potranno dare luogo a revisione della concessione, qualora siano dipese da negligenze e/o errori nella progettazione da parte del Concessionario.

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Art. 40 Esecuzione delle Opere

I lavori per la realizzazione delle opere di cui al presente Capitolato dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità agli elaborati progettuali. La realizzazione delle opere dovrà avvenire, in conformità del Progetto esecutivo e del Capitolato Speciale già allegato al progetto definitivo. La stessa realizzazione di opere avverrà sotto la direzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori nominato dal concessionario e sotto il controllo del RUP individuato dal Concedente per il controllo della corretta esecuzione del contratto. Le imprese realizzatrici dovranno essere in ogni caso in possesso dei requisiti richiesti necessari per legge per la realizzazione delle lavorazioni oggetto della presente Convenzione e dei requisiti prescritti previsti dalla vigente normativa antimafia. La documentazione attestante tali requisiti potrà essere in qualsiasi momento richiesta dall'amministrazione. Il Concedente resta in ogni caso estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti.

Il Concessionario dovrà:

- eseguire e realizzare le opere previste nel progetto definitivo e dettagliate nel Progetto Esecutivo
- riqualificare le aree oggetto della concessione;
- provvedere all'adeguamento e alla messa a norma degli immobili nonché alla fornitura dei necessari arredi e attrezzature.

Prescrizioni Particolari

Le opere appaltate dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL ecc) nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.

I lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'Impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei Collaudi necessari per l'esercizio degli impianti.

Per tutti gli Impianti, a lavori ultimati, l'Appaltatore o l'eventuale Subappaltatore dovranno rilasciare dichiarazioni di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 e s.m.i. In mancanza di tale documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per l'esercizio degli impianti le opere non potranno considerarsi ultimate.

Sono a carico dell'Appaltatore:

l'allestimento e l'organizzazione del cantiere nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti;

la custodia e la guardiania del cantiere;

tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze, delle persone addette e di terzi (osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni);

il trasporto e la protezione idonea dei materiali impiegati, posati in opera o a piè d'opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;

la produzione di tutta la documentazione che la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza riterranno necessaria e/o opportuna.

Allo scadere del terzo anno il concessionario presenterà un nuovo piano finanziario, corredato dai conti consuntivi dei tre anni precedenti. Il corrispettivo del Comune potrà variare in diminuzione o in aumento sulla scorta del saldo positivo o negativo tra le spese e gli incassi, l'ipotizzata variazione in aumento del corrispettivo contributo non potrà superare il 30%.

Dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completato nei tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Il RUP, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà disporre con apposito ordine di servizio, che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, tenendo conto di tutte le normative tecniche vigenti e dei vincoli presenti nella parte di

territorio oggetto del presente progetto fornendo le copie necessarie per acquisire direttamente o indirettamente tutte le autorizzazioni, pareri, depositi necessari, oltreché fornire alla Stazione Appaltante copia su supporto informatico nei formati più correnti, sia dei grafici che degli elaborati prodotti in forma scritta.

Art. 41 Ulteriori Oneri e Obblighi a carico del Concessionario

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del concessionario gli oneri e gli obblighi che seguono:

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali quali occupazioni temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

l'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc. nonché di tutto quanto fornito o affidato dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;

l'ispezione visiva e l'integrità della recinzione di cantiere; - la tenuta presso i locali in uso alla Direzione dei Lavori del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;

almeno una copia oltre a quella firmata, di tutti gli elaborati del progetto esecutivo in formato cartaceo e una copia in formato digitale;

la fornitura alla Direzione Lavori di canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici, per l'effettuazione di rilievi e misurazioni di controllo per le opere da eseguirsi e di quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto;

la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;

il rispetto e l'adempimento a quanto disposto con D.M. 19.09.2005 e D.M. 9.01.1996 con particolare riferimento al prelievo di provini in cls e dell'acciaio da c.a. nel quantitativo e con le modalità previste dalla vigente normativa per i prelievi, la campionatura ed i controlli d'accettazione;

gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e la gestione dei rifiuti del cantiere secondo la normativa vigente in materia (in particolare la compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari).

Il concessionario dovrà inoltre comunicare alla Stazione Appaltante:

la lista degli smaltitori, dei trasportatori, degli intermediari scelti per l'attività in oggetto;

la lista dei rifiuti aggiornata con l'indicazione aggiornata del CER di ogni rifiuto;

copia delle singole autorizzazioni (riportanti la validità temporale delle stesse) per le discariche, per i trasportatori, per gli intermediari;

fotocopia della 4° copia del formulario a smaltimento avvenuto;

le opere di sgombero dei materiali discavo e di manutenzione dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili ed ai cortili;

le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;

la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita manutenzione, cioè fino alla data del collaudo finale;

il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari accessi;

le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso; - ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati; - le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;

la fornitura sollecitata, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;

la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito

dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore.

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto al concessionario le assistenze alla posa in opera;

i danni che per cause dipendenti dal concessionario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso concessionario;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il concessionario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

l'assunzione, prima di iniziare i lavori, di tutte le informazioni necessarie, presso gli Enti erogatori o comunque interessati al servizio, ad individuare la presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti e/o Società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate ed alla direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico responsabile è il concessionario, che si obbliga fin d'ora a rilevare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale; - gli oneri derivanti dallo studio, dall'esecuzione e manutenzione di tutte le opere necessarie alla deviazione provvisoria dei corsi d'acqua e canalizzazioni interessati dalla costruzione delle opere in progetto; - tutta l'assistenza, la manovalanza, i mezzi d'opera per il trasporto e sollevamento all'interno del cantiere e necessari per il montaggio, le assistenze murarie, i ponteggi, lo scarico ed immagazzinamento dei materiali e quanto altro necessari alla esecuzione 28 completa degli impianti di sollevamento (ascensore, montascale, ecc.).

È compreso anche la predisposizione di apposito spazio all'interno del cantiere necessario allo stoccaggio del materiale ed alla esecuzione degli assemblaggi dei materiali stessi, salvaguardandone anche l'integrità dei materiali stessi; - la formazione del personale destinato all'uso degli impianti tecnologici che sarà impegnato nell'esercizio. 2. Il concessionario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Uffici Comunali, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 42 Obblighi Speciali a carico del Concessionario

Il concessionario è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

- a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

Art. 43 Proprietà dei Materiali di Scavo e di Demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure smaltiti a discarica autorizzata, a cura e spese del concessionario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure smaltiti a pubblica discarica, a seconda delle disposizioni della D.L., a cura e spese del concessionario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 44 Custodia del Cantiere

È a carico e a cura del concessionario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 45 Cartello di Cantiere

Il concessionario deve predisporre ed esporre in sito, opportunamente illuminato, affinché sia visibile e leggibile in qualsiasi condizione di luce da parte dei passanti, nei pressi dell'ingresso principale del complesso immobiliare, un cartello indicatore delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dall'Amministrazione, oltre alle descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla Stazione Appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 46 Direzione dei Lavori

L'esecuzione dei lavori si svolgerà sotto la direzione tecnica e la responsabilità esclusiva del Concessionario, che risponderà, unitamente agli esecutori, dell'identità del personale impiegato per la realizzazione dei lavori.

Il Concessionario, d'intesa con il Concedente, nominerà il Direttore dei Lavori nella persona di un tecnico abilitato, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri. Il Concedente comunicherà il proprio assenso entro il termine di giorni [10] dalla ricezione della raccomandata A/R. Il Direttore dei lavori si obbliga allo svolgimento delle mansioni previste dalla vigente normativa sugli appalti pubblici e, pertanto, a titolo indicativo ma non esaustivo, provvede:

- alla verifica che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo e al contratto e del cronoprogramma;

- all'approvazione variazioni del cronoprogramma;
- a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante. i difetti eventualmente rilevati e difformità rispetto agli atti di cui ai punti precedenti;
- all'individuazione ed all'analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e propone alla Stazione Appaltante. le adeguate azioni correttive.

Inoltre, il Direttore Lavori:

- assume la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi (così come previsto dall'art. 3, co. 2, L. 5/11/1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge);
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte del Concessionario della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;
- sorveglia l'esecuzione dei lavori e segnala tempestivamente all'A.C. le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; -tiene e redige i libri contabili.

Se il Direttore dei Lavori svolge anche le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, è tenuto, a titolo non esaustivo ma non esaustivo, a:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- proporre all'A.C. in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L'inadempimento di una delle mansioni elencate e, comunque, previste dalla vigente normativa, consente agli organi della Vigilanza del Concedente, di redigere formale richiamo al Direttore dei Lavori che dovrà immediatamente attivarsi per prendere le necessarie misure.

Il Concedente può richiedere al Concessionario, che deve adempiere, la sostituzione del Direttore Lavori, nel caso di mancata attivazione dello stesso Direttore dei Lavori rispetto ai rilievi formulati dalla Concedente in occasione dei richiami formali e, comunque, nel caso di raggiungimento di n. [.....] richiami nel corso della fase di esecuzione dell'opera.

È facoltà del Concessionario revocare motivatamente il Direttore Lavori, con l'obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente e di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, nel rispetto delle competenze indicate e previo gradimento del Concedente.

Tutti gli oneri e le spese della Direzione Lavori e del Coordinatore della sicurezza sono a carico del Concessionario.

Art. 47 Controllo da parte della Stazione Appaltante

La Vigilanza nella fase di progettazione e nella successiva fase di costruzione delle opere è affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il RUP potrà avvalere di funzionari dell'A.C. e di eventuali

professionisti esterni, secondo le competenze necessarie. I poteri di Vigilanza del RUP sono disciplinati dalle vigenti norme e, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono:

- il potere di compiere visite ispettive a campione presso il cantiere;
 - il potere di richiedere al Concessionario, che deve metterli a disposizione, i libri contabili;
 - il potere di verificare la regolarità degli operai e delle maestranze tutte con la normativa di settore e con le norme sulla sicurezza;
 - il potere di verificare che l'esecuzione dell'opera avvenga in conformità del progetto esecutivo;
 - il potere di verificare la qualità dei materiali, l'adeguata certificazione degli stessi e/o l'avvenuto regolare collaudo dei medesimi, la conformità degli stessi alle previsioni del progetto esecutivo dell'opera;
- Ove l'Organo di Vigilanza, nell'esercizio del proprio potere di verifica, riscontri eventuali difformità è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori mediante formale richiamo, indicando i provvedimenti necessari ad eliminare le difformità medesime e, pertanto, relativi:
- alla sostituzione di materiali non conformi a quelli indicati nel progetto esecutivo;
 - alla eliminazione di eventuali modifiche al progetto esecutivo;

La Vigilanza sul collaudo, fra l'altro, comprende:

- l'esame congiuntamente con il Direttore dei Lavori del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- vigilanza sulla sussistenza delle condizioni per l'idoneo espletamento del lavoro dei collaudatori;
- la rilevazione di eventuali difformità dell'opera rispetto al progetto esecutivo.

Il dirigente pro-tempore nell'ultima seduta del consiglio in ognuno dei 35 anni presenterà un report al C.C. riguardante l'andamento della concessione. Il C.C. lo farà proprio con delibera consiliare. È facoltà del C.C. nel caso di valutazione negativa della concessione, dovuta anche ad accertate inadempienze (servizi e interventi non resi previsti dal capitolato speciale d'appalto) di approvare atto d'indirizzo per il Dirigente finalizzato alla rescissione della stessa nei modi di legge.

Art. 48 Garanzia sugli Impianti

1. Tutti gli impianti forniti e/o installati, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un periodo di due anni a partire dalla data di avvenuta ultimazione.
2. La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualità dei materiali, il regolare montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia l'Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno da parte del Committente, ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni tecniche; e di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualità corrispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

Art. 49 Divieto di Modifica alla Concessione

Il Concessionario non può introdurre alcuna variazione o modifica al contratto se non è stata disposta dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Comune.

Art. 50 Cessione del Contratto di Concessione

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi il contratto di concessione. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale fino a che il Concessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DPCM 11.5.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara per l'aggiudicazione della concessione in oggetto.

2. Nei 60 (sessanta) giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31/05/1968 n. 575 e smi.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al comma 2, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono nei confronti dell'Amministrazione Comunale tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. La violazione dei commi precedenti comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nonché l'incameramento della cauzione e l'obbligo per il Concessionario di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

CAPO 7 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Art. 51 Penalità

Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € al giorno, salvo ulteriori danni.

Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato speciale. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione comunale farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari a € per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte della società inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui al presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 52 Revoca della Concessione con Indennizzo

1. Ai sensi dell'art. 21quinquies della L. 241/1990 la concessione può essere revocata in caso di:
 - sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
 - sub concessione;
2. La revoca della concessione è determinata dal Dirigente, previo avviso di avvio del procedimento nel quale sono indicate le ragioni di fatto e/o di diritto che stanno alla base del provvedimento di revoca. In caso di pregiudizio del Concessionario il Comune e il Concessionario faranno un incontro per determinare un eventuale indennizzo. Le controversie in materia di determinazione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti comma 1) lettera c) non si darà luogo ad indennizzo.

Art. 53 Risoluzione del Contratto

Nei casi di reati accertati a carico del concessionario il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. In caso d'inadempienza del concessionario agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, la Stazione Appaltante delibera la risoluzione del contratto. Il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell'importo contrattuale.

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora del concessionario, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori seguenti ipotesi:

- le gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.

Il concessionario è inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa provvederà d'ufficio addebitando al concessionario i relativi oneri e spese.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta al concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e il concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del concessionario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dal concessionario inadempiente medesimo;
- ponendo a carico del concessionario inadempiente: - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine del concessionario inadempiente; - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 54 Decadenza della Concessione

La concessione decadrà qualora:

- siano accertati la sopravvenienza di motivi e/o situazioni che fanno venire meno i requisiti di ordine generale del concessionario smi;
- fallimento del Concessionario.

Art. 55 Risoluzione del Contratto di Concessione

Le parti possono, con apposito contratto, risolvere la presente concessione regolando così i reciproci rapporti. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al Capo XIV, Sezione I, Libro IV del Codice Civile, per la risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 56 Oneri di Sicurezza

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché a comunicare, in sede di stipula del contratto, i nominativi dei Responsabili della Sicurezza.

Il Comune, in sede di stipula del contratto, provvederà alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con la quantificazione dei costi per la sicurezza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Al Progetto Esecutivo dovrà comunque essere allegato un Piano di Sicurezza e Coordinamento che dettagli quanto previsto ed indicato nel Documento della Sicurezza del Progetto Definitivo, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 36 e dall' art. 39 del DPR 207/2010 e da quanto stabilito dall'art. 90 comma 1-bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Ove in sede di aggiudicazione dell'Appalto risultasse palese la presenza di due o più imprese per l'esecuzione degli interventi in oggetto il Concessionario provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza. Questi avranno l'obbligo di aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo, in funzioni delle mutate condizioni del cantiere rispetto alla fase di progettazione o del numero effettivo di imprese e/o lavoratori autonomi che saranno presenti in cantiere o di eventuali nuovi rischi insorti o che potrebbero insorgere nelle aree deputate alle lavorazioni.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:

il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;

Fotocopia del libro unico del lavoro e/o Modelli UNILAV di Assunzione;

Nominativi del personale che sarà presente in cantiere con indicazione di qualifica e mansione;

Elenco dei macchinari che saranno presenti in cantiere con indicazione delle verifiche e dei collaudi eseguiti;

Nominativi del preposto e degli addetti al montaggio del ponteggio completo di attestati di formazione;

Documentazione attestante l'informazione e la formazione dei lavoratori;

Attestati di consegna dei D.P.I

Nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;

Nomina del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori

Dichiarazione indicante il CCNL applicato;

D.U.R.C.

Registro degli Infortuni

Nomina del Medico Competente e Programma Sanitario complete di idoneità allo svolgimento delle mansioni da parte degli operai;

Nomina del Responsabile del servizio di pronto soccorso ed evacuazione;

P.I.M.U.S. e verifica e calcolo di stabilità del ponteggio a firma di tecnico abilitato, ove occorrente, ed idoneità del preposto e degli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio;

Denuncia di messa a terra dell'impianto elettrico di cantiere e del ponteggio;

Polizze assicurative.

L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e

preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;

I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall'appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

La mancata consegna dei piani, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.

Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

I costi per le opere per la sicurezza si suddividono in due tipologie: costi soggettivi e costi indiretti o oggettivi.

Per i Costi Soggettivi la quantificazione è stata ottenuta mediante una stima basata sull'incidenza che la sicurezza ha su ciascuna voce descritta nel Computo Metrico Estimativo.

Per i Costi Indiretti o oggettivi la loro quantificazione è supportata da un computo metrico estimativo.

Negli oneri per la sicurezza sono compresi i costi necessari all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali: steccati e recinzioni in genere, passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, baraccamenti per ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere della ditta stessa, allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica e di forza elettrica e simili, apprestamenti per la sicurezza .

La ditta risponde ad ogni effetto ed in modo esclusivo del pieno rispetto delle norme vigenti contro gli infortuni e l'igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) preventivo, di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008. L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre il proprio Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.) sui rischi connessi alle attività specifiche coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI). Il POS, nel caso in cui non fosse previsto il PSC sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del Piano sostitutivo della sicurezza. Il titolare della ditta o il suo legale rappresentante deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, ad eventuali subappaltatori ed a terzi presenti in cantiere sia le indicazioni contenute nei predetti piani che tutte le norme vigenti per garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritiene opportuno per l'esecuzione regolare e sicura dei lavori. Deve prendere conoscenza e curare l'osservanza degli eventuali regolamenti e disposizioni interne del Comune presso il quale si svolgono i lavori e comunque chiedere preventivamente di essere edotto sui rischi specifici, per l'adozione delle necessarie cautele, delle aree del Comune ove si svolgeranno le opere e gli interventi. Il titolare della ditta e/o il suo legale rappresentante deve disporre ed esigere che i propri dipendenti oltre al rispetto delle norme di sicurezza, siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza. In caso di emergenza, deve prendere tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avviso al committente ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ove previsto. Non sarà consentito l'accesso nell'area di esecuzione dei lavori di operatori non indicati nel succitato elenco i quali dovranno essere forniti di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le ditte subappaltatrici autorizzate dovranno presentare proprio POS e dovranno attenersi alle prescrizioni su indicate nonché alle indicazioni del

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. La ditta appaltatrice è comunque responsabile della sicurezza nel cantiere e del rispetto di tutte le norme in materia da parte delle ditte subappaltatrici.

La ditta inoltre dovrà provvedere ad aggiornare il D.U.V.R.I. e il POS ogni qualvolta ci siano cambiamenti nelle fasi operative o vi siano ditte non precedentemente previste che debbono accedere in cantiere e, se previsto, ogni qualvolta risulterà aggiornato il PSC

Ulteriori Prescrizioni di Sicurezza

Fermo restando l'autonomia gestionale e la responsabilità della ditta in materia di sicurezza, si forniscono di seguito alcune istruzioni specifiche per il tipo di intervento oggetto d'appalto.

Prima dell'inizio di qualsiasi attività di demolizioni e/o rimozioni e/o smantellamento si deve procedere a bagnare il fronte di lavoro con acqua in modo da contenere il più possibile la formazione di polveri;

Durante le operazioni lavorative e quindi di produzione di materiali di risulta un manuale e/o operaio, attrezzato con irroratore a zaino e di tutti i DPI occorrenti cospargerà i materiali di risulta di una soluzione contenente ipoclorito di Sodio al 10%- 12%.

L'ipoclorito di Sodio è un forte ossidante e quindi uno sporicida, fungicida e virucida. A contatto con i materiali da risulta, terreno o detriti svolgerà, infatti, una forte azione di sterilizzazione

Nel caso la ditta dovesse utilizzare delle prese di alimentazione presenti in cantiere dovrà accertarsi che questa sia idonea per il servizio da effettuare.

In ogni caso è del tutto vietata la presenza di cavi volanti a pavimento. Le prolunghe possono essere utilizzate solo se staffate in alto sulle pareti onde evitare il rischio di inciampo.

La ditta deve comunque disporre di quadri di cantiere tipo ASC, conformi alle norme CEI EN 60439-4, con protezioni magnetotermiche differenziali e con prese normativamente consentite.

Il suddetto impianto elettrico dovrà rispondere alla Norma CEI 64-8/7, alla guida CEI 64-17, alle norme CEI applicabili ai singoli componenti dell'impianto nonché a quanto prescritto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., sarà dotato di sistema di terra denunciato tramite apposito modello "B" ai competenti organi di controllo e tutto l'impianto sarà progettato e verificato da professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, a cura e spese dell'impresa appaltatrice ai sensi del D.M. 37/2008.

La ditta appaltatrice durante tutto lo svolgimento dei lavori, sarà tenuta ad incaricare un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, che esegua la valutazione dei rischi dei lavoratori, derivanti dai rumori e dalle polveri dovuti alle lavorazioni. I risultati delle succitate lavorazioni saranno in copia trasmesse all'Ente Appaltante ed al responsabile della sicurezza.

La ditta appaltatrice dovrà far eseguire le saldature su qualsiasi materiale (acciaio, rame, alluminio, bronzo, ecc.), da personale specificatamente addestrato, dotato di perizia, esperienza e munito di "patentino" che lo abilita all'esecuzione delle succitate saldature.

Per tutte le operazioni di saldatura eseguite all'interno dell'edificio, la ditta appaltatrice, dovrà provvedere all'installazione di un aspiratore specifico per fumi di saldatura, anche di tipo mobile, che allontani integralmente tutti i prodotti volatili derivanti dalle lavorazioni.

Durante tutta la durata dei lavori e per l'intera giornata lavorativa, la ditta appaltatrice sarà tenuta a garantire la presenza di un responsabile di cantiere (perito, geometra o ingegnere).

La ditta appaltatrice dovrà dotare ogni squadra lavorativa di un estintore del tipo A- B- C da sei Kg e, comunque, su ogni piano interessato dalle lavorazioni dovrà essere presente un estintore carrellato del tipo A- B- C di capacità non inferiore a cinquanta Kg.

Eventuali lavorazioni rumorose (tagli, smerigliature, forature, percussioni), dovranno essere eseguite esclusivamente nelle ore in cui all'interno dell'edificio non sarà presente il personale e/o funzionari normalmente operanti all'interno dello stesso e, quindi, eventualmente anche dopo le ore 16.00, fermo restando la scrupolosa osservanza delle vigenti norme relative alla disciplina del lavoro e degli eventuali accordi sindacali. Il tutto secondo specifiche disposizioni impartite dalla D.L. previo accordo tra la stessa ed i preposti funzionari dell'Utente. La ditta appaltatrice dovrà rigorosamente attenersi a tali disposizioni e non potrà richiedere nessun compenso aggiuntivo.

L'Impresa avrà l'obbligo di esporre uno o due (secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori) cartelli all'esterno del cantiere, che dovrà fornire a sua cura.

Art. 57 Obblighi e Oneri del Concessionario ai Fini della Sicurezza

Il concessionario ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula dell'atto integrativo al contratto e comunque prima della consegna dei lavori, il concessionario redige e consegna all'Amministrazione:

- un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs. n. 235/2003.

In particolare il concessionario provvede a:

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
- dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.) secondo le indicazioni contenute nel P.S.C.;
- designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza; f) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- assicurare: - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
- fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo; - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre; m) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo; n) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento; o) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi; p) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare. Il concessionario è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 58 Obblighi ed Oneri delle Imprese Subappaltatrici, dei Lavoratori Autonomi, del Direttore di Cantiere e dei Lavoratori Dipendenti

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;

- attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
- informare il concessionario o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate. Il concessionario è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 59 Sospensione dei Lavori in Caso di Gravi Inosservanze sulla Sicurezza

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore dell'esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato.

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.

Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, alla Stazione Appaltante ovvero al responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze del concessionario delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

CAPO 9 - COLLAUDO

Art. 60 Collaudo Lavori

Le opere realizzate saranno soggette a collaudo finale ed in corso d'opera da parte di uno o più collaudatori nominati dal Concedente successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e, comunque, non oltre la data di consegna dei lavori. Il collaudo avverrà in conformità a quanto stabilito dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 e dagli artt. 215-238 del D.P.R. n. 207/2010.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 180 giorni dalla data di fine lavori, comunicata precedentemente al concedente. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere redatto da parte del Direttore dei lavori entro giorni 30 dalla data di fine lavori. Tutte le spese di collaudo sono a carico del Concessionario. In particolare sono a carico del Concessionario le spese per i collaudatori, per il personale e per le attrezzature occorrenti per eseguire operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli, esperimenti ed accertamenti di laboratorio, necessari per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. In particolare, in presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010; copia autentica del certificato o dei certificati di collaudo sono trasmessi per l'accettazione al Concessionario il quale deve firmarlo e restituirlo nel termine di 20 giorni. In caso di contestazioni il Concessionario può avviare la procedura di cui alla lett. c), della Capo V della presente Convenzione.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo il Concessionario, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, risponde per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta approvazione del certificato di collaudo a carattere provvisorio. Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario per quanto di propria competenza, al fine di ottenere tutti i nulla-osta necessari per l'avvio delle attività di gestione. Qualora entro 60 giorni dalla data di accettazione del collaudo a carattere provvisorio da parte del Concessionario, non sia stata ottenuta l'agibilità dell'opera per cause allo stesso non imputabili, si procederà alla ridefinizione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione. L'approvazione del collaudo a carattere provvisorio da parte del Concedente avverrà entro n. [30] giorni dalla data in cui il Concessionario avrà restituito l'atto debitamente sottoscritto per accettazione.

Entro i successivi n. [30] giorni, si procederà alla presa in consegna delle opere. All'uopo, previa convocazione dei rappresentanti del Concessionario e del Concedente, il Direttore dei lavori, in contraddittorio delle parti, dovrà redigere apposito verbale dove si accerterà, dandone atto nel verbale stesso, la sussistenza delle seguenti circostanze:

- l'acquisizione a cura del Concessionario del certificato di agibilità completo di tutta la documentazione richiesta dalla competente direzione dell'amministrazione comunale;
- la predisposizione e presentazione da parte del Concessionario di tutta la documentazione richiesta dai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale per la presa in consegna dell'opera;
- la redazione e presentazione da parte del Concessionario di tutti gli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in corso d'opera, nel numero di copie che sarà stabilito dal RUP;
- la costituzione delle polizze fidejussorie ed assicurative previste in Convenzione.

All'esito positivo del predetto accertamento, il Concedente prenderà in consegna le opere realizzate. Senza soluzione di continuità rispetto alla precedente operazione, il Concedente consegnerà al Concessionario le opere destinate alla gestione economica e funzionale.

Prima che intervenga il collaudo provvisorio, l'opera o parte di essa, a richiesta del Concedente, può essere utilizzata mediante presa in consegna anticipata qualora:

1. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
2. sia stato richiesto ed ottenuto il certificato di agibilità;
3. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari e comunque i collegamenti a tutti le reti dei pubblici servizi;
4. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
5. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell'opera;

In tale caso il Concessionario, entro n. [15] giorni dalla richiesta del Concedente, dovrà predisporre e presentare al competente ufficio dell'amministrazione comunale tutta la documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità. Per l'utilizzo e la consegna anticipata dell'opera si applicano le norme di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 61 Spese Contrattuali, Imposte, Tasse

Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 62 Documentazione a servizio e tutela della privacy

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Sono responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del D. L. 196/03:

- per il Comune di Napoli, il Dirigente di Dipartimento.
- per il Soggetto aggiudicatario della gestione del campo sportivo, in relazione alle rispettive competenze, il rappresentante legale ed il coordinatore responsabile della gestione del campo sportivo.

Ogni documento relativo all'esecuzione del Capitolato è trattato nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 63 Restituzione dei Beni

Alle date di scadenza previste il Concessionario dovrà restituire tutti i beni immobili oggetto della Convenzione, liberi da persone e vuoti da cose ed in perfetto stato.

Inoltre, per tutta la durata della Concessione, sarà obbligo del Concessionario impedire che sugli immobili ricevuti in consegna per l'esecuzione delle opere e, successivamente, su quelli oggetto della gestione, si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena proprietà del Comune. Alla restituzione dei suddetti beni, in deroga alle previsioni di cui all'art. 936 c.c. nessun indennizzo e/o compenso sarà corrisposto al Concessionario a qualunque titolo anche per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione e gli oneri che derivano dalla presente Convenzione. Lo stesso Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

IL RUP

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO PROPONENTE